

**Ordinanza contingibile e urgente n. 42 /PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.**

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020 con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata classificata "zona gialla" in quanto non rientrante negli scenari di tipo 3 e 4 ai quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Ritenuto, in accordo con i Presidenti delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 125/2020, di disporre ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione FVG;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 41/PC con la quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ritenuto necessario dare indicazioni necessarie al fine di ridurre la diffusione del contagio, in particolare:

- riducendo al minimo le possibilità di assembramento, prevedendo in particolare per gli esercizi di vendita di generi alimentari la possibilità di ingresso per una persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità dell'accompagnamento per persone con difficoltà o per la custodia di minori di età inferiore a 14 anni;
- trattando unitariamente le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali;
- limitando l'accesso alle strutture di vendita diverse da farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e per la vendita e la somministrazione di bevande e di generi alimentari, nelle giornate festive;
- consentendo i mercati all'aperto su area pubblica o privata, subordinatamente all'adozione da parte dei sindaci di appositi piani consegnati ai commercianti;
- regolamentando l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esclusiva consumazione da seduti, sia all'interno che all'esterno dei locali nelle ore precedenti alla chiusura dell'esercizio;
- tutelando, alla luce dell'analisi dei dati epidemiologici, gli anziani quali soggetti più a rischio, raccomandando fortemente comportamenti di massima protezione, esortando l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita in fascia oraria generalmente meno frequentata;
- provvedendo in tema di lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato, nonché l'attività dei cori e di utilizzo di strumenti a fiato;

Rilevato che tali previsioni si erano ritenute necessarie nella considerazione che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pur individuata, con i provvedimenti del Ministro della Salute di dd.4 novembre 2020 e di dd. 10 novembre 2020, tra le Regioni che rientravano tra quelle di cui all'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aveva i parametri di contagio in aumento risultando necessario provvedere con misure dirette a contenere, ridurre e limitare il diffondersi del virus Covid-19 e quindi le possibilità di contagi tra i cittadini della Regione stessa;

Considerato che l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 41-2020 dd. 12 novembre 2020 è stata adottata d'intesa con il Ministro della salute;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020, adottata successivamente all'entrata in vigore della ordinanza contingibile ed urgente n. 41-2020 del 12 novembre 2020, la quale provvede ad inserire la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra le Regioni a cui si applicano disposizioni più restrittive introdotte dall'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020;

Rilevato che l'applicazione dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 41-2020 del 12 novembre 2020, assunta d'intesa con il Ministro della salute, in uno con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 comporta un aggravio delle misure di contenimento del contagio sull'intero territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Considerato che le misure di cui alla propria Ordinanza n. 41 del 12 novembre 2020 sono state introdotte avendo come riferimento il contesto conseguente all'applicazione sul territorio regionale dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020;

Ritenuto che la sola applicazione sul territorio regionale delle misure più rigide conseguenti all'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 sia idonea a contenere, ridurre e limitare il diffondersi del virus Covid-19 e quindi le possibilità di contagi tra i cittadini della Regione stessa;

Ritenuto pertanto, a fronte di una situazione epidemiologica senza significative variazioni, non più necessario il maggior rigore delle misure regionali rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria statale;

Considerato che l'applicazione contestuale di entrambe le Ordinanze richiamate comporterebbe per la popolazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una sovrapposizione di regole in alcuni casi non compatibili tra loro;

Considerato, altresì, che l'Ordinanza emanata dal Ministro della Salute comporta maggiori restrizioni rispetto all'Ordinanza n. 41 del Presidente della Regione;

Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo cui attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene individuale, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;

Sentito il Ministro della Salute;

ORDINA

di revocare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la propria ordinanza contingibile e urgente n. 41-2020 del 12 novembre 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 14 novembre 2020

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA